



COMUNE DI CHIUSA DI PESIO
Provincia di Cuneo

COPIA

DETERMINAZIONE
SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

N. Reg. Gen. 206 del 19/05/2026

OGGETTO : Redazione Studio Geologico propedeutico alla progettazione esecutiva dei Lavori di costruzione STRUTTURA POLIVALENTE ARRAMPICATA SPORTIVA (Mountain Center) nel Comune di Chiusa di Pesio (CN) - CUP C11B21010050003 – Affidamento allo Studio SPHERA geoconsulting con sede in CUNEO

L'anno duemilaventisei addì diciannove del mese di maggio, Geom. AUDISIO Marco in qualità di Responsabile del Servizio adotta la retro riportata Determinazione recante il progressivo N. 52 del proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- Il Comune di Chiusa di Pesio sin dal 1997 è diventato un centro di riferimento in tutta la Provincia di Cuneo per gli appassionati della disciplina sportiva di arrampicata con la realizzazione di una struttura allora avveniristica di arrampicata denominata "Le Vele", costituita da due piramidi in cemento per l'arrampicata Lead outdoor (o arrampicata con la corda) cui è seguita, nel 2000, la realizzazione di una sala indoor dedicata all'attività del Bouldering (arrampicata su itinerari di limitata altezza con caduta protetta da materassi);
- Nel corso degli anni l'arrampicata intesa come disciplina sportiva ha visto un sempre crescente numero di partecipanti basti pensare che, solamente a livello piemontese, dal 2012 al 2020 il numero degli affiliati alla Federazione Arrampicata Sportiva Italiana è quasi raddoppiato, inoltre il Piemonte conta da solo circa il 26 % degli affiliati alla Federazione;
- A conferma del numero sempre crescente di adepti, questa disciplina sportiva (Climbing) è stata inserita nel format delle recenti Olimpiadi di Tokyo 2020, ed è stata già prevista per i Giochi Olimpionici di Parigi nel 2024;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 27 del 18/02/2019 con la quale è stato approvato un primo progetto di Fattibilità Tecnica Economica di importo lordo totale di € 3.683.167,60 per la realizzazione dell'opera denominata **“Centro di Arrampicata Le Vele”**

RILEVATO che al fine di promuovere un'efficace e qualificata azione promozionale e di valorizzazione turistica del territorio questa Amministrazione Comunale ha fatto predisporre un nuovo studio preliminare di fattibilità per la realizzazione di un nuovo centro dello Sport denominato **“Mountain Center”** per lo sviluppo e la promozione dell'arrampicata e di altre attività sportive e come centro di aggregazione dei giovani e degli appassionati di sport;

EVIDENZIATO che il Progetto inserisce il centro di arrampicata in un'ottica di sviluppo del territorio come il fulcro di più attività sportive di montagna (sci di fondo, MTB, biathlon, ecc), ma fruibile anche dalle altre realtà presenti (calcio, pallavolo e atletica) e dotato di punto di manutenzione/ricarica per le e-bike, sportello informativo per il cicloturista, palestra fitness e sala riunioni/proiezioni;

RICONOSCIUTO che il nuovo centro, così come è stato immaginato e concepito, appare destinato a diventare un'opera strategica per una vasta area di livello provinciale (aree cuneese e monregalese in particolare) e regionale grazie alla sua struttura all'avanguardia e alla sua capacità di integrazione con il territorio.

RICHIAMATA la propria Determinazione N. 379/227/UT in data 23/12/2021 avente per oggetto: **“Servizi tecnici per la progettazione di fattibilità tecnico economica per i lavori di costruzione STRUTTURA POLIVALENTE ARRAMPICATA SPORTIVA "LE VELE " (Mountain Center) nel Comune di Chiusa di Pesio (CN)" - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO CREMASCHI ARCHITETTI CON STUDIO IN CUNEO”**;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta Comunale N. 76 in data 20/06/2022 avente per oggetto: **“APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO E ECONOMICA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE STRUTTURA POLIVALENTE ARRAMPICATA SPORTIVA "LE VELE" (MOUNTAIN CENTER) NEL COMUNE DI CHIUSA DI PESIO”**

DATO ATTO che l'importo lordo complessivo stimato per la realizzazione di tale progetto alla data del 20/06/2022, ammonta a € 7.000.000,00 suddiviso in due lotti: Lotto 01 di € 4.000.000,00 e Lotto 02 di € 3.000.000,00.

EVIDENZIATO che a seguito dell'approvazione del predetto progetto, l'Amministrazione Comunale si è attivata per reperire i necessari fondi per la costruzione dell'opera.

DATO ATTO che a seguito delle richieste presentate sono stati assegnati i seguenti finanziamenti:

- € 1.500.000,00 dalla Regione Piemonte Settore Programmazione Negoziata mediante Accordo di Programma per la realizzazione di interventi di sviluppo locale - Area Alpi mediterranee - Avviso pubblico, anni 2022-2024 - Linea di azione 8.1. del POC (Programma operativo complementare 2014 – 2020 Regione Piemonte).
- € 450.000,00 dalla Fondazione CRC di CUNEO mediante Bando STARS.

VALUTATO sulla base delle somme assegnate, che Questa Amministrazione intende procedere ad affidare la realizzazione di un primo lotto funzionale di interventi da estrapolare dal progetto di fattibilità tecnico – economica che preveda la costruzione del blocco palestra di arrampicata e bar/area di accoglienza. A tal fine occorre procedere all'affidamento della Progettazione Esecutiva dell'intervento ed ai successivi adempimenti volti all'aggiudicazione dei lavori di costruzione della struttura

DATO ATTO che per procedere ad indire la gara di progettazione occorre preliminarmente procedere ad approvare il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP)

VISTO il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) redatto dal Responsabile del Servizio LLPP Geom. Marco AUDISIO sulla base degli indirizzi forniti dall'Amministrazione Comunale.

DATO ATTO che il DIP specifica che ai fini della nuova progettazione, rispetto alle ipotesi progettuali indicate nello studio di fattibilità tecnico – economica, sia prevista la progettazione del solo blocco palestra di arrampicata e bar/area di accoglienza del quale è necessario rivedere il posizionamento della struttura al fine di ottimizzare i servizi presenti, l'inserimento ambientale e architettonico dello stesso nell'area interessata. In particolare si prevede, mantenendo la tipologia strutturale dell'edificio da costruire come prevista la PFTE, di realizzare il nuovo immobile nell'area tra il Palazzetto dello Sport e la Palestra della Scuola Secondaria di Primo Grado. Tale scelta è motivata da quanto segue:

- Possibilità di usufruire più agevolmente delle strutture e degli impianti già esistenti nel Palazzetto dello Sport, compresa la possibilità di realizzare un'unica centrale termica alimentata da biomasse a servizio di più edifici.
- Mantenere libera un'area centrale agli impianti sportivi esistenti e edifici scolastici, che funga da piazza pubblica, spazio per manifestazioni, parcheggio, area di manovra, area verde e di servizio.
- L'inserimento tra i due edifici riduce l'impatto della nuova struttura rispetto all'ambiente circostante.

RICHIAMATA la Delibera della Giunta Comunale N. 18 del 16/02/2026 avente per oggetto: *“APPROVAZIONE DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE (DIP) RELATIVO ALLE DISPOSIZIONI PRELIMINARI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE STRUTTURA POLIVALENTE ARRAMPICATA SPORTIVA (MOUNTAIN CENTER) NEL COMUNE DI CHIUSA DI PESIO (CN) - CUP C11B21010050003”*

CONSIDERATO che il progetto esecutivo deve essere redatto sulla base di un PFTE del 2022 e di un DIP che prevede lo spostamento dell'opera, pur mantenendo caratteristiche dimensionali e strutturali simili,

RICHIAMATA la propria precedente Determina N. 150/35/UT in data 02/04/2026 avente per oggetto: "Progettazione Esecutiva dei Lavori di costruzione STRUTTURA POLIVALENTE ARRAMPICATA SPORTIVA (Mountain Center) nel Comune di Chiusa di Pesio (CN) - CUP C11B21010050003 – Affidamento Diretto allo Studio CREMASCHI ASSOCIATI con sede in CUNEO"

DATO ATTO che:

- Con lettera inviata via PEC in data 27/04/2026 lo Studio CREMASCHI ASSOCIATI ha richiesto l'invio della Relazione Geologica e della Relazione Geotecnica relative all'area interessata dall'intervento
- Il Comune non è attualmente in possesso di una Relazione Geologica e di una Relazione Geotecnica dell'area interessata dall'intervento e pertanto si rende necessario procedere ad affidare specifici incarichi per la redazione della predetta documentazione, necessaria per consentire la definizione del progetto esecutivo.

VALUTATA l'esigenza, in considerazione delle carenze di personale dell'Ufficio Tecnico, di affidare a professionista esterno la fornitura dei servizi tecnici per la redazione della documentazione progettuale necessaria per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di cui si tratta.

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni sopraindicate;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del [D.Lgs. 36/2023](#) prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: **Fornitura dei Servizi Tecnici per redazione relazione geologica - Lavori di realizzazione STRUTTURA POLIVALENTE ARRAMPICATA SPORTIVA (Mountain Center).**
- Importo del contratto: € **3.000,00** oltre cassa previdenziale e IVA di Legge al netto del ribasso.
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suvalore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle [offerte anomale](#);
- che, in tema di [imposta di bollo in materia di contratti pubblici](#), si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- che il costo della manodopera indicato in sede di presentazione del preventivo dall'affidatario risulta congruo;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VISTI l'art. 26 della Legge n. 488/1999, l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e l'art. 1, commi 496, 497 e 499 della Legge n. 208/2015 che disciplinano l'acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip e mercato elettronico;

CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), modificativo dell'art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 € (I.V.A. esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

PRESO ATTO dell'obbligo di acquisto con portali telematici di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché del parere ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale l'autorità riteneva, in deroga al predetto

obbligo e in attuazione del co. 450 sopra citato, che per gli acquisti infra 1.000 € (ora 5.000 €) permanga la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche;

DATTO ATTO, sulla base delle premesse e considerata l'urgenza di affidare l'incarico per motivazioni di cui in premessa, che l'ufficio ha proceduto ad individuare un operatore economico da invitare alla presente procedura di affidamento dei servizi tecnici per i seguenti motivi;

Specificità professionalità e competenza.

Esperienza nella tipologia di progettazione e conoscenza del sito.

RILEVATO che in data 07/05/2026 Prot. N. 4186 è stata richiesta offerta mediante PEC dedicata per l'affidamento di quanto sopra, al seguente operatore economico:

- Studio SPHERA geoconsulting con Studio in CUNEO (CN) - Via Serafino Arnaud nr. 6 – P.IVA: 04138890043.

VISTA l'offerta data 8/05/2026 Prot. N. 4447, ricevuta dal seguente operatore economico:

DITTA	OFFERTA
Studio SPHERA geoconsulting con Studio in CUNEO (CN) - Via Serafino Arnaud 6 – P.IVA. 04138890043 nella persona del Geologo Piero ADAMO	€ 2.850,00 + Cassa 4 % + IVA 22%

Così composta:

Art.	Descrizione	U.d.m.	Q.tà	Costo unitario	Costo totale
1	Esecuzione ed elaborazione prova sismica MASW con rapporto di prova	cad	1	€ 450.00	€ 450.00
2	Esecuzione ed elaborazione prove geotecniche SCPT in sito con rapporto di prova	cad	4	€ 200.00	€ 800.00
3	Esecuzione ed elaborazione prova ERT	corpo	1	€ 600.00	€ 600.00
4	Relazione geologica	corpo	1	€ 1 000.00	€ 1 000.00
TOTALE					€ 2 850.00

RITENUTA l'offerta prodotta ammissibile in considerazione che trattasi di procedura di affidamento diretto con richiesta di preventivo ad operatore economico singolo.

DATO ATTO delle verifiche effettuate sulla documentazione presentata e mediante il portale FVOE

RICHIAMATO quanto previsto dall'art. 17 comma 9 del Codice

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO sulla base delle premesse, di poter affidare allo Studio SPHERA geoconsulting con Studio in CUNEO (CN) - Via Serafino Arnaud nr. 6 – P.IVA. 04138890043 nella persona del Geologo Piero ADAMO, la **Fornitura dei Servizi Tecnici per redazione relazione geologica -**

Lavori di realizzazione STRUTTURA POLIVALENTE ARRAMPICATA SPORTIVA (Mountain Center), per un importo offerto di **Euro 2.850,00** (Cassa Previdenziale e I.V.A 22%), per un totale complessivo di **Euro 3.616,08** in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ed in considerazione della conoscenza dei luoghi in possesso dello stesso professionista;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

VISTO il D.Lgs 36/2023 e s.m.i.

VISTO il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

VISTO lo Statuto Comunale

DETERMINA

DI AFFIDARE, allo Studio SPHERA geoconsulting con Studio in CUNEO (CN) - Via Serafino Arnaud nr. 6 – P.IVA. 04138890043 nella persona del Geologo Piero ADAMO, la **Fornitura dei Servizi Tecnici per redazione relazione geologica - Lavori di realizzazione STRUTTURA POLIVALENTE ARRAMPICATA SPORTIVA (Mountain Center)**, per un importo offerto di **Euro 2.850,00** (Cassa Previdenziale e I.V.A 22%), per un totale complessivo di **Euro 3.616,08** precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

DI DARE ATTO che in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 19 e dell'art. 43 e dell'Allegato I.9 del Codice, la modalità di redazione progettuale dell'intervento, non è sottoposta all'obbligo di essere sviluppata secondo la metodologia del Building Information Modeling (BIM), in quanto l'importo presunto dei lavori non supera la soglia di € 2.000.000,00

DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, la somma di **Euro 3.616,08** a favore del creditore come sopra indicato al capitolo 7830/7830/99 del bilancio corrente

DI PRECISARE che:

- il CUP acquisito e assegnato all'intervento è: C11B21010050003
- il CIG acquisito e assegnato all'intervento è: BBB6CC0951

DI STABILIRE CHE:

- La relazione geologica deve essere depositata entro 30 giorni dalla data della presente, fatto salvo proroghe motivate.

- Pagamenti prestazioni: 100% alla consegna della documentazione.
- Penali per ritardo consegna materiale: 10 € al giorno

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate mediante redazione degli atti previsti e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, che verrà comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000;

DI DEMANDARE al RUP:

- anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;

DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di CUNEO, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

DI INVIARE la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente e per doverosa conoscenza, ai tecnici incaricati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato Digitalmente
Geom. AUDISIO Marco